

REGOLAMENTO (CE) N. 2594/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2001

recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001 ⁽⁴⁾, fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione, che per i formaggi scade alla fine del quarto mese successivo a quello del loro rilascio. A norma dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, le restituzioni per i formaggi esportati in Svizzera saranno soppresse con effetto alla data di entrata in vigore del suddetto accordo, di cui è in corso la ratifica. L'entrata in vigore dell'accordo, ai sensi del relativo articolo 17, è prevista per il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione di tutti gli accordi menzionati nello stesso articolo. Per garantire il rispetto delle

pertinenti disposizioni dell'accordo, è opportuno abbreviare il periodo di validità dei titoli in causa in modo che all'entrata in vigore dell'accordo scada la validità dei titoli rilasciati con fissazione anticipata della restituzione e aventi come destinazione la Svizzera.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 0406, aventi come destinazione la Svizzera, sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del loro rilascio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.